

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA MICELI 36

Numero REA: CS - 264217

Codice fiscale: 03900170782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al nr. racc. 2326	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza la Società cooperativa socia-	
	le denominata:	
	“SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO”.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi seconda-	
	rie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2070 e potrà essere proroga-	
	ta con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;	
	suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. uno primo	
	comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381 sia attraverso lo svol-	
	gimento di attività d'impresa funzionalmente collegate a quelle previste	
	dall'art 1 lettera a) e finalizzate all'inserimento ed all'integrazione socia-	
	le e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4	
	della legge 381/91.	

	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-	
	perativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coin-	
	volgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed en-	
	ti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie an-	
	che all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'im-	
	presa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi trami-	
	te la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni econo-	
	omiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi socia-	
	li e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le mo-	
	dalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplina-	
	te da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n.142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Ammini-	

	stratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutuali-	
	stici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella riparti-	
	zione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire ad una delle Centrali cooperative previste da	
	disposizioni di legge.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) concorrere al conseguimento dei compiti del Servizio Sanitario Naziona-	
	le e delle regioni in ordine alla gestione di servizi sanitari e socio-sanitari	
	accreditati per anziani, dipendenti da sostanze d’abuso e comportamenta-	
	li lecite ed illecite, pazienti con disturbi psichiatrici, minori, pazienti ter-	
	minali e per ogni altra patologia sanitaria inclusa nei Livelli Essenziali di	
	Assistenza;	
	b) promuovere e gestire servizi di accoglienza per cittadini stranieri adul-	
	ti, minori, minori non accompagnati, nuclei familiari richiedenti asilo poli-	
	tico e beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria, umanitaria	
	nell’ambito del sistema del Servizio per Richiedenti Asilo e Beneficiari di	
	Protezione Internazionale (SPRAR) e servizi similari, del Ministero dell’In-	
	terno e delle altre istituzioni pubbliche interessate alle politiche sull’im-	
	migrazione;	
	c) promuovere, coordinare e gestire servizi ed attività di prevenzione di	

	tutte le cause di emarginazione sociale;	
	d) promuovere, coordinare e gestire, centri diurni, comunità di strada,	
	servizi di accoglienza o comunità diurne a favore degli emarginati, realtà	
	comunitarie (terapeutico-riabilitativa, specialistica, di accoglienza, di vi-	
	ta, alloggio, lavoro, agricole, fattorie sociali), cliniche, strutture riabilita-	
	tive, strutture residenziali protette, comunità alloggio, case famiglia, ca-	
	se di riposo, residenze sanitarie e socio-sanitarie assistite per anziani, por-	
	tatori di handicap, minori, per persone affette da disturbi psichici, malati	
	terminali, hospice, e per tossicodipendenti e le loro famiglie, ambulatori	
	polispecialistici e per analisi cliniche, chimico-cliniche, organiche, micro-	
	biologiche, radioimmunologiche e batteriologiche, per ricerca diagnosti-	
	ca, comprendenti anche attrezzature tecniche e personale da mettere an-	
	che a disposizione di enti pubblici e privati e/o di professionisti iscritti in	
	appositi albi o elenchi, al fine di garantire l'assistenza integrata, sia pres-	
	so strutture che a domicilio;	
	e) promuovere, coordinare e gestire attività di studio e di ricerca sull'e-	
	marginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento al-	
	le realtà territoriali esistenti, attività di raccolta, elaborazione e studio	
	di dati socio-economici e ambientali, attività di sensibilizzazione della	
	pubblica opinione mediante convegni, dibattiti, interviste, e pubblicazio-	
	ni anche periodiche destinate alla diffusione;	
	f) promuovere la formazione di operatori sociali soprattutto mediante l'e-	
	sperienza e il coinvolgimento nelle realtà emarginanti ed emarginate;	
	g) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiorna-	
	mento per il proprio personale, per operatori dei servizi socio-sanitari del-	

	le Aziende Sanitarie e degli Enti locali, dei docenti delle scuole di ogni or-	
	dine e grado e di ogni altro Ente Pubblico e Privato;	
	h) promuovere, coordinare e gestire servizi domiciliari di assistenza, so-	
	stegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso	
	la scuola o altre strutture di accoglienza, servizi di telesoccorso, teleassi-	
	stenza e telecontrollo nell'ambito socio-sanitario, e anche occasionali e	
	non istituzionalizzate forme di assistenza sociale (alloggio notturno, servi-	
	zio mensa, assistenza legale);	
	i) partecipare, in qualità di soci, in altre cooperative sociali, coadiuvando-	
	ne le attività e fornendo i finanziamenti necessari per lo sviluppo delle co-	
	operative stesse;	
	l) promuovere, coordinare e gestire iniziative di progettazione, formazio-	
	ne e consulenza, anche in collaborazione con enti locali, nell'ambito dei	
	piani previsti dalle normative regionali, nazionali, della comunità euro-	
	pea, in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;	
	m) promuovere anche attraverso la gestione diretta o indiretta di scuole	
	di ogni ordine e grado, corsi universitari, istituti post-laurea, scuole di	
	specializzazione, l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e pro-	
	fessionale della popolazione con particolare attenzione alle fasce deboli.	
	n) promuovere, coordinare e gestire servizi per l'infanzia e l'adolescenza,	
	ludoteche, asili nido e micronido, biblioteche per ragazzi, città dei ragaz-	
	zi, attività di animazione socio-culturale e laboratori.	
	o) promuovere, coordinare e gestire servizi e progetti per gli immigrati ed	
	i rifugiati politici, sportelli informativi e di consulenza, formazione, inseri-	
	mento al lavoro;	

	p) esercitare la produzione e/o il commercio di prodotti sanitari, diagnosti-	
	stici, terapeutici e per il controllo delle gravidanze;	
	q) gestire attività ricettive, di somministrazione alimenti e bevande, di	
	commercio di prodotti alimentari e non;	
	r) gestire strutture comunali per tutti i servizi sopra indicati, nonché cam-	
	pi di calcio, calcetto, palestre, aree attrezzate per il turismo, musei, mo-	
	stre, ecc.;	
	s) gestire e mantenere servizi di illuminazione votiva cimiteriale, esegui-	
	re servizi cimiteriali e di manutenzione cimiteriale;	
	t) eseguire servizi di pulizia e manutenzione di abitazioni, uffici, negozi,	
	magazzini e depositi, attività di disinfezione, disinfestazione e derattizza-	
	zione, lavori di giardinaggio e salvaguardia del verde, realizzare opere e	
	servizi per la sistemazione e la manutenzione del patrimonio boschivo,	
	del verde attrezzato, taglio erba per privati ed enti pubblici, delle aree	
	protette, del patrimonio storico ed artistico, dei centri storici e di ogni at-	
	tività affine e/o connessa.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del mo-	
	vimento cooperativo italiano e potrà perciò aderire a organismi cooperati-	
	vi che operano a livello nazionale e regionale.	
	Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potrà stipulare conven-	
	zioni con enti pubblici o privati, chiedere o accettare contributi per gesti-	
	re attività e servizi inerenti gli scopi sociali, accettare finanziamenti e	
	contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie, e potrà in generale com-	
	piere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e commerciali	
	ritenute opportune o necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale matu-	
	rate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed	
	al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto	
	delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in cam-	
	po lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed a-	
	desione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	

	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'atti-	
	vità delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falli-	
	ti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in con-	
	correnza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obbli-	
	ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interes-	
	se al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-	

	re altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di par-	
	tecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-	
	scluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei dirit-	
	ti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere co-	
	municato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazio-	

	ne, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di per-	
	sona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, co-	
	dice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai re-	
	quisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visio-	
	ne effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nel-	
	la domanda di ammissione:	

	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di ammini-	
	strazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di am-	
	ministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti pun-	
	ti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	

	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	ne accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instau-	
	rato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il pro-	
	prio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché al-	
	la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, se-	
	condo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risul-	
	tante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relati-	
	va comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperati-	
	va.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle infor-	
	mazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamen-	
	te. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunica-	
	zione alla Cooperativa.	

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o este-	
	sa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quan-	
	to previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovve-	
	ro per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno	
	2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministra-	
	zione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere	

	non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio median-	
	te raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per	
	i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regola-	
	mento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamen-	
	to interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-	
	vità di volontariato;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate da-	
	gli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	

	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non a-	
	dempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte	
	o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giu-	
	sta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del prov-	
	vedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventual-	
	mente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi artico-	
	li 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o al-	
	tra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	

	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione	
	della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal so-	
	cio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'arti-	
	colo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) do-	
	vranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'even-	
	tuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	

	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica	
	e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4	
	della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero ze-	
	ro).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b)	

	del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo	
	19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettua-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della parte-	
	cipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	

	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei compo-	
	nenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a euro 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero) di capitale	
	sottoscritto;	
	- 2 voti oltre euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e fino a euro 100,00	
	(cento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre euro 100,00 (cento virgola zero zero) e fino a euro 300,00	
	(trecento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre euro 300,00 (trecento virgola zero zero) e fino a euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) di capitale sot-	
	toscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determina-	
	to dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla	
	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata	

	dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote	
	di valore minimo pari a euro 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero). Il	
	valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	

Art.22 (Bilancio d'esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, op-	

	pure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione del-	
	la relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura	
	del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o com-	
	binati tra loro distinti:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	

	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diret-	
	ta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da cia-	
	scun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legisla-	
	tivo n.112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore le-	
	gale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	

	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23	
	del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'artico-	
	lo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti	
	dell'organo di controllo se nominato;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazio-	
	ne;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla leg-	
	ge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Ammini-	
	stratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sotto-	
	pongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g)	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede socia-	
	le, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lette-	

	ra raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell’adunanza.	
	In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazio-	
	ne trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal li-	
	bro soci, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimen-	
	to almeno otto giorni dell’Assemblea.	
	L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’arti-	
	colo 22.	
	L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazio-	
	ne ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ri-	
	tardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora	
	ne sia fatta richiesta scritta dall’organo di controllo se nominato o da tan-	
	ti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l’Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell’or-	
	gano di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riu-	
	nione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione de-	
	gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappre-	
	sentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per	
	le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 (tre) voti come appresso specificato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il meto-	
	do collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legit-	
	timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di As-	
	semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperati-	

	va, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbaliz-	
	zante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente al-	
	la medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, del-	
	la Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di ma-	
	no, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente delibera-	
	to dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	

	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	
	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri va-	
	riabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di vol-	
	ta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-	
	presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti	
	di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dal-	
	la legge.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art.32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	

	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di te-	
	lecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, consta-	
	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-	
	te gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, interve-	
	nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del gior-	
	no, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde con-	
	sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di pa-	
	rità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approva-	
	ta a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'or-	
	gano di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	

	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo del-	
	la stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio	
	di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di ap-	
	provazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché prov-	
	veda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati sca-	
	dono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo	
	di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nomina-	
	to.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	

	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe con-	
	ferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di ammini-	
	strazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad	
	esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o catego-	
	rie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, no-	
	mina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire	
	la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di	
	cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale	
	dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui agli articoli da 838-bis a 838-quinquies del Codice di Procedura Civile,	
	nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	
	gorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente	
	dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa ade-	
	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini del-	
	la determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-	

	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Ar-	
	bitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’arti-	
	colo 838-ter comma uno del Codice di Procedura Civile.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a nor-	
	ma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quan-	
	do per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ov-	
	vero l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assem-	
	bleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costitu-	
	zione dell’Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consi-	
	glio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne, per non più di una sola volta, nel caso di cui all’articolo 838 ter, com-	
	ma secondo, del Codice di Procedura Civile, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine pos-	
	sa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio	

	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da en-	
	trambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e	
	nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della do-	
	manda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, even-	
	tualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e	

	dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disci-	
	plinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministra-	
	zione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili,	
	di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli	
	utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In parti-	
	colare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	

39 di 39